

# **IL PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI, DI CUI ALL'ART. 26-BIS DELLA LEGGE 01/12/2018 N. 132 ALLA LUCE DELLA NOTA MINAMB-MININTERNO DEL 13/02/2019**

Edoardo Galatola, Caterina Paoletta  
Sindar, Corso Archinti 35, 26900 Lodi, [sindar@sindar.it](mailto:sindar@sindar.it)

## **1. Nota Minamb-Mininterno del 13/02/2019**

A far data 13 febbraio 2019 è stata pubblicata una Nota congiunta del Ministero Ambiente, Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento e del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica in merito agli obblighi individuati dall'art. 26-bis Legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Si ricorda che l'art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. In base a questa disposizione i gestori di questi impianti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di:

- predisporre un piano di emergenza interna entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, ovvero entro il 4 marzo 2019.
- trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna

Di conseguenza il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

La nota del 13 febbraio, peraltro a poco più di quindici giorni dalla scadenza normativa, fa alcune precisazioni senza risolvere le principali problematiche.

La prima osservazione riguarda un'anticipazione dell'emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis, che stabilirà le linee guida per la predisposizione dei PEE e per la relativa informazione alle popolazioni.

Viene quindi evidenziato che le disposizioni di cui all'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 non trovano applicazione con riferimento agli impianti che ricadano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 105/2015. Ne consegue che agli stabilimenti che dovessero rientrare nel campo di applicazione di entrambi i decreti (D.Lgs. 105/2015 e art. 26bis L. 132/2018) applicano solamente gli obblighi di cui all'art. 105/2015.

Si precisa inoltre che i prefetti potranno autonomamente richiedere, caso per caso, informazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie per il prosieguo delle attività di elaborazione del PEE.

Resta inteso che, sulla base delle informazioni assunte dalla documentazione trasmessa dal gestore, il prefetto, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dell'impianto provocati dagli incidenti individuati nell'ambito della valutazione del rischio, può decidere di non predisporre il PEE.

## 2. Contenuti del PEI

Per quanto riguarda le informazioni da fornire ai prefetti ai sensi dell'art. 26 comma 4 per l'elaborazione del PEE, ai sensi della Nota Minamb-Mininterno del 13/2/2019, i gestori (NdT manca la definizione di gestore) sono tenuti ad effettuare una descrizione dell'impianto fornendo adeguate informazioni circa:

- Ragione sociale e indirizzo dell'impianto;
- Nominativo e recapiti del gestore dell'impianto e del responsabile per la sicurezza;
- Descrizione dell'attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;
- Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
- Planimetria generale dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità;
- Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all'aperto utilizzate per le attività recanti l'indicazione degli elementi caratteristici: layout dell'impianto, con identificazione delle aree di accettazione in ingresso, delle aree di stoccaggio e trattamento e degli impianti tecnici, degli uffici e delle misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica.
- Relazione tecnica contenente almeno i seguenti elementi:
  1. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita. Nel caso l'impianto gestisca rifiuti pericolosi, indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate;
  2. descrizione degli impianti tecnici;
  3. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate, anche in relazione alla gestione dell'impianto.
- Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
- Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente;
- Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Le informazioni da fornire alla Prefettura risultano pertanto essere anche i contenuti minimi del Piano di Emergenza Interna; le informazioni sono quasi tutte reperibili. Il problema principale è dato dalla "Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull'ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento". Infatti questa richiesta, congiunta con la verifica da fornire alla prefettura se gli effetti possano essere o meno esterni ai confini di stabilimento, comporterebbe la necessità di una simulazione, con le problematiche connesse alla mancanza di conoscenza dei contenuti del rifiuto.

Risulta evidente che la nota non aggiunge particolari informazioni a quelle già riportate nell'art. 26-bis L. 132/2018. Di seguito si forniscono ulteriori spunti di approfondimento da parte degli autori dell'articolo.

### **3. Depositi preliminari**

Nel campo di applicazione dell'art. 26bis non sono da annoverare i depositi temporanei, poiché non inclusi dal Legislatore nella voce "stoccaggio" ed esterni agli impianti di trattamento poiché effettuati nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti e in via preliminare al trasporto verso impianti qualificati per la gestione del rifiuto. Sono inoltre escluse le discariche.

Ne consegue che rientrano i soli depositi preliminari. Volendo meglio esprimere ciò che si intende per attività di stoccaggio si approfondisce la definizione consultando gli Allegati B e C alla Parte Quarta D. Lgs. 152/2006 s.m.i., per quanto riportato al punto D15 e al punto R13:

- D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

### **4. Stoccaggio E Lavorazione**

L'articolo 26 bis si riferisce agli Impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti.

Una lettura più attenta può portare a un'ulteriore interpretazione: la E va considerata come un AND logico. Ne consegue che si applica a tutte le realtà in cui in modo congiunto sono condotte attività di stoccaggio preliminare e di trattamento del rifiuto.

Questo equivale ad estrarre dall'ambito oggetto di esame la tipologia di attività lavorative che, pur possedendo aree di stoccaggio preliminare del rifiuto, sono destinate principalmente ad altri segmenti di mercato e lo stoccaggio del rifiuto è solo un'attività a latere e ausiliare al business principale.